

A431 - RATIOPHARM/PFIZER

Provvedimento n. 22862

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento del 13 ottobre 2010, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell'articolo 102 del TFUE, nei confronti delle società Pfizer Italia S.r.l. e Pfizer Health A.B., con riferimento alla strategia posta in essere da tali società, volta ad estendere la durata della protezione brevettuale della specialità medicinale Xalatan, e all'utilizzo strumentale della conseguente situazione di incertezza sulla effettiva data di scadenza del brevetto, per ritardare e/o impedire l'accesso dei farmaci generici nel settore dei preparati per la cura del glaucoma in Italia;

VISTO il proprio provvedimento del 1° dicembre 2010 con il quale l'istruttoria è stata estesa alla società Pfizer Inc., in quanto dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, e in particolare nell'ambito degli accertamenti ispettivi effettuati, emergeva che le iniziative relative alla richiesta del brevetto divisionale EP 168 presso l'European *Patent Office* nel 2002 e al rilascio del Certificato di Protezione Complementare da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nel 2009, volte al riallineamento della scadenza brevettuale in Italia a quella degli altri Stati Europei (dal settembre 2009 al luglio 2011), sono state coordinate e gestite a livello centrale dalla società statunitense Pfizer Inc. direttamente e/o per il tramite di società europee dalla stessa controllate;

VISTA la propria delibera del 25 agosto 2011 con la quale sono stati rigettati gli impegni presentati in data 11 aprile 2011 - e successivamente precisati in data 11 maggio 2011 - dalle società Pfizer Italia S.r.l., Pfizer Health A.B. e Pfizer Inc., in quanto manifestamente inidonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria, come descritti nel provvedimento di avvio del 13 ottobre 2010;

VISTA la quantità e la complessità degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATA la conseguente maggiore ampiezza e complessità dell'attività istruttoria;

CONSIDERATA la necessità di assicurare alle Parti un congruo termine per l'esercizio dei diritti di difesa;

RITENUTO, pertanto, necessario - allo scopo di valutare pienamente l'ampia documentazione acquisita e di garantire, altresì, l'applicazione del principio del contraddittorio, onde assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa delle Parti - procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTO, altresì, necessario - in ragione della nuova tempistica del procedimento e allo scopo di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle Parti - procedere alla notifica del provvedimento di rigetto degli impegni;

DELIBERA

a) di prorogare all'11 gennaio 2012 il termine di conclusione del procedimento;

b) di notificare alle Parti il provvedimento di rigetto degli impegni adottato in data 25 agosto 2011.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà